

Decreto 8 febbraio 2001.

G.U.R.S. n. 12 del 23 marzo 2001

Disposizione relativa all'utilizzazione del "palangaro"

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE,
IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 12 novembre 1975, n. 913, con il quale sono state approvate le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pesca marittima;

Visti la finalità e i principi generati in materia di pesca di cui all'art. 142 della legge 23 dicembre 2000, n. 32;

Sentito il Consiglio regionale della pesca, il quale nella seduta del 16 gennaio 2001 ha segnalato la necessità di regolamentare l'uso dell'attrezzo di pesca denominato "palangaro" con ami non superiori al c.d. n. 2, al fine di limitare la cattura di specie giovanili dei grandi pelagici;

Ritenuto di dover accogliere la determinazione del summenzionato C.R.P. per le motivazioni espresse, di cui al verbale n. 18 del 16 gennaio 2001,

Per i motivi di cui in narrativa;

Decreta:

Articolo unico

Per l'attività di pesca dei grandi pelagici con l'utilizzazione dell'attrezzo denominato "palangaro" è consentito esclusivamente l'uso degli ami da n. 0 al n. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.

Palermo, 8 febbraio 2001.

SPERANZA

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità.